

TI_GERICHTE 60.2016.164 vom 4. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.164

FR: TI_GERICHTE 60.2016.164 du 4 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.164 del 4 ottobre 2016

Regeste

Reclamo contro la decisione del PP che nega accesso agli atti all'imputato. primo interrogatorio e assunzione altre prove principali

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero - in Ticino - alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare - in particolare - i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP - M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 10/13.6.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 1.6.2016 del procuratore pubblico, con cui ha gli negato l'accesso agli atti dell'incarto MP _____, è proponibile (ZK StPO - A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK StPO - P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato nel procedimento di cui sopra e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.

E. 2.1

Il diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO - W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell'equo

processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.). Tale diritto costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati.

E. 2.2

Il suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall'art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit. e) I presupposti e la procedura per l'esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato ai sensi dell'art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

E. 2.2.1

Giusta l'art. 101 cpv. 1 CPP le parti (tra cui l'imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP) possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e, cumulativamente, dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto comunque salvo l'art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5 ss.). In merito all'esame degli atti decide, entro un termine ragionevole (decisione TF 1B_19/2015 del 18.03.2015 consid. 4.2.), chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).

E. 2.2.2

La nozione di " primo interrogatorio dell'imputato " , menzionato dall'art. 101 cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all'art. 158 CPP, in particolare alla litt. a secondo cui all'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 101 CPP n. 3). Il concetto di " primo interrogatorio " è pertanto connesso all'oggetto del procedimento penale, come si evince dal Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 (p. 1098) [in seguito: Messaggio]. Esso deve consentire di contestare all'imputato che determinati atti compiuti in un luogo e a un'ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.). Nella contestazione dei reati è compresa anche la contestazione delle prove e degli indizi già raccolti dalle autorità penali. Il legame tra la nozione di " primo interrogatorio " e l'art. 158 cpv. 1 CPP risulta anche dal fatto che se, nel corso del procedimento, vengono estese le imputazioni ad altre fattispecie, l'imputato deve nuovamente essere informato dei suoi diritti, poiché si tratta – con riferimento alle nuove fattispecie – di " primo interrogatorio " (ZK StPO – G. GODENZI, op. cit., art. 158 CPP n. 10). Il " primo interrogatorio " è allora ogni audizione nel corso della quale il procuratore pubblico comunica e contesta all'imputato una fattispecie per la prima volta. Il concetto di " primo interrogatorio " non è dunque una nozione meramente temporale ma sostanziale. Nell'ambito del medesimo procedimento penale l'imputato può trovarsi confrontato più di una volta con un " primo interrogatorio " (decisione TF 1B_132/2014 del 23.04.2014 consid. 2.1). È il caso quando un'unica imputazione si sviluppa su diverse audizioni, per esempio nel caso in cui la fattispecie (a

fondamento dell'imputazione) sia complicata ed estesa, e perciò non esaminabile in un unico interrogatorio (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14); oppure quando, alla presenza di diverse imputazioni, ognuna di esse è singolarmente contestata in una specifica audizione; oppure ancora, quando, dopo un " primo interrogatorio " ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CPP e successive ulteriori audizioni di approfondimento (non più, pertanto, " primi interrogatori "), ci sia la necessità di prospettare all'imputato altre, differenti fattispecie, così che la nuova audizione costituisce di conseguenza un " nuovo interrogatorio " (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14). In questi casi è pensabile e auspicabile, in base al principio della proporzionalità, un accesso agli atti progressivo e parziale, in corrispondenza dei " primi interrogatori " già effettuati e quelli ancora da operare. Il " primo interrogatorio " dell'imputato da parte del pubblico ministero – che, secondo gli art. 158 e 312 cpv. 2 CPP, ingloba anche il " primo interrogatorio " effettuato dalla polizia su delega del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) – è reputato eseguito, anche se è stato compiuto in maniera sommaria o non approfondita (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora, dal punto di vista del magistrato inquirente, non sia stato fruttuoso o l'imputato si sia rifiutato di rispondere alle domande (decisione TF 1B_368/2014 del 5.02.2015 consid. 1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 14; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).

E. 2.2.3

L'art. 101 cpv. 1 CPP presuppone poi quale ulteriore (cumulativa) condizione per l'esame degli atti, l' " assunzione delle altre prove principali " . Si possono ritenere " prove principali " – per esempio – gli interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti, l'assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 5; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4). In presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare l'imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze. Tra le " prove principali " si deve perciò annoverare anche un'altra audizione dell'imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15). In queste situazioni si può dunque concedere il diritto di accesso agli atti per le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

E. 2.2.4

Per concludere, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti al più tardi dopo il primo interrogatorio e l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero.

E. 3.1

Nel caso di specie il magistrato inquirente ha negato al qui reclamante l'accesso agli atti del procedimento di cui all'incarto MP _____ aperto nei suoi confronti, in quanto " ciò è possibile solo dopo il primo interrogatorio dell'imputato " (AI 5). Come visto, nel proprio gravame RE 1 ritiene - in sostanza - che il " primo interrogatorio " sarebbe già stato esperito, mediante l'invio da parte della polizia, e la conseguente compilazione e

trasmissione alla stessa, del cosiddetto formulario “richiesta generalità conducente”.

E. 3.2

Ora, come riportato in fatto (cfr. consid. a. e b.), mediante i suddetti formulari è stato dato atto a RE 1 che il veicolo di sua proprietà è stato oggetto di infrazione alla LCStr (controllo della velocità), nelle circostanze di data e ora ivi indicate. Nei formulari vi è inoltre indicato che, in base all’art. 16 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede - se richiesto - ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo. La polizia cantonale, mediante i suddetti formulari, ha dunque invitato RE 1, nella sua veste di proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, a fornire le generalità del conducente responsabile della stessa. Gli ha altresì spiegato che a ricezione delle informazioni, la persona indicata riceverà un avviso di contravvenzione. Tale procedura permetterà all’autore dell’infrazione di pagare l’importo della multa senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese. In calce ai formulari in questione, vi è dunque lo spazio da compilare con le relative generalità richieste (cfr. in AI 1).

E. 3.3

Si rileva innanzitutto che l’attività di cui sopra della polizia cantonale è stata svolta ex art. 306 ss CPP, segnatamente nell’ambito della procedura investigativa al fine di accertare i fatti penalmente rilevanti. Alla luce già di questa circostanza i formulari “ Richiesta generalità conducente ” non possono essere ritenuti degli interrogatori ai sensi dell’art. 101 cpv.1 CPP, come preteso da RE 1. Avendo la polizia agito nella fase investigativa, manca infatti un requisito per poter ritenere tali formulari alla stregua di un interrogatorio ex art. 101 cpv. 1 CP. Il " primo interrogatorio " dell’imputato ai sensi della citata norma dev’essere infatti effettuato da parte del pubblico ministero o, in alternativa, dalla polizia su delega di quest’ultimo (cfr. art. 312 cpv. 2 CPP; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14).

E. 3.4

In merito poi alle informazioni nel primo interrogatorio dell’imputato l’art 158 cpv. 1 CP, prevede che all’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati (lit. a); ha facoltà di non rispondere e di non collaborare (lit. b); ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio (lit. c.); può esigere la presenza di un traduttore o interprete (lit. d). Tali informazioni essenziali, la cui assenza comporta la non utilizzabilità dell’interrogatorio (ex art. 158 cpv. 2 CPP), non sono contenute nei formulari prestampati di cui sopra. A parte un accenno alla disposizione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr, in riferimento alla velocità punibile, a RE 1 è stato unicamente comunicato che con il suo veicolo era stata commessa un’infrazione alla LCStr. Alla luce di ciò gli sono dunque state chieste le generalità del conducente al momento dell’infrazione e non di prendere posizione sui fatti. A quello stadio della procedura, segnatamente nella fase iniziale della stessa, volta all’identificazione del conducente, non era dunque possibile (neppure) sapere in quale veste interveniva il destinatario del formulario, se non in quella di proprietario del veicolo. In siffatte circostanze ed alla luce della mancanza delle informazioni ex art. 158 CPP è evidente che i

suddetti formulari non possono essere qualificati di “ primi interrogatori ” ai sensi dell’art. 101 CPP.

E. 3.5

Neppure i suddetti formulari possono essere considerati dei rapporti scritti ex art. 145 CP, secondo cui l’autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio, come preteso da RE 1. Infatti, anche per quanto attiene tali rapporti, gli interessati – in casu l’imputato – devono essere adeguatamente informati in merito ai loro diritti ed ai loro obblighi. Si applicano dunque per analogia le disposizioni di cui all’art. 143 CPP e (in particolare per l’imputato) di cui all’art. 158 CP (CR – CPP, art. 145 CPP n. 6; Messaggio, p. 1092).

E. 3.6

Per tutti questi motivi, la decisione del magistrato inquirente di negare a RE 1 l’accesso agli atti dell’inc. MP _____ è meritevole di tutela, non essendo lo stesso ancora stato interrogato ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP.

E. 4.1

RE 1, nel gravame che qui ci occupa, lamenta altresì una motivazione sommaria della decisione impugnata, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentito.

E. 4.2

Il diritto di essere sentito, oltre le garanzie esposte sopra (cfr. consid. 2.), comporta - tra gli altri - il diritto di ottenere una decisione motivata. L’obbligo di motivazione giusta l’art. 80 cpv. 2 prima frase CPP, impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1237/2014 del 24.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

E. 4.3

Ora, nella fattispecie in esame, la motivazione contenuta nella decisione impugnata è sì concisa, ma sufficiente: il magistrato inquirente ha infatti indicato, in modo chiaro, che l’accesso agli atti è possibile solo dopo il primo interrogatorio. Considerato appunto il fatto che RE 1 non è ancora stato interrogato, non si vede cosa avrebbe dovuto aggiungere il magistrato inquirente nella sua decisione. Alla luce di ciò si può quindi concludere che il diritto di essere sentito del reclamante sia stato rispettato.

E. 5

La richiesta provvisoria di RE 1 di voler sospendere l’istruzione del procedimento è priva d’oggetto, considerato che – a seguito dell’inoltro del gravame che qui ci occupa – l’incarto MP _____ è stato trasmesso a questa Corte, di modo che l’istruzione è stata di fatto rimasta sospesa.

E. 6

Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., gli art. 3 cpv. 2 lit. c, 80, 101 e ss, 143, 158 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è

respinto. 2. La richiesta provvisoria di sospensione dell'istruzione di cui al procedimento inc. MP _____ è priva d'oggetto. 3. La tassa di giustizia di CHF 750.- (settecentocinquanta) e le spese di CHF 50.-- (cinquanta), per complessivi CHF 800.--(ottocento), sono poste a carico di RE 1, _____. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 5. Intimazione: .
Per la Corte dei reclami penali Il presidente La
cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.